

30enne vuole costruire un solido secondo pilastro

Ho 30 anni, sono impiegato, da tre anni assunto con contratto a tempo indeterminato presso una grande azienda italiana. Ho scelto di destinare il mio Tfr al fondo di categoria aziendale (comparto bilanciato) a cui aggiungo l'1% della mia retribuzione mensile lorda ed il 3% viene versato dall'azienda. Due anni fa ho aperto anche un Pip (capitale garantito-Ramol) con versamenti da 50 euro al mese. La mia capacità di risparmio è di 200 euro mensili, la restante parte viene versata su un semplice Pac in fondi comuni. Desidero aprire un altro Pip (presso un'altra compagnia) con comparto totalmente azionario perché vorrei sia diversificare sia sfruttare i mercati azionari. Tra 35 anni quando sarà il momento di richiedere la rendita, tutto ciò che ho versato in previdenza (Fondo di categoria, Pip di ramo I e Pip azionario) sarà un unico montante oppure ogni compagnia farà i suoi calcoli?

Roberto
(via e-mail)

risponde **Federica Pezzatti**
f.pezzatti@ilsole24ore.com

Sicuramente l'investimento nella previdenza integrativa gode di un notevole vantaggio fiscale, tuttavia occorre tener conto che si tratta di un investimento non prontamente liquidabile. «I contributi versati a fondi pensione e piani pensionistici non possono essere svincolati fino al momento del pensionamento, salvo alcune eccezioni», spiegano da Consultique Scf. È ammessa, infatti, l'anticipazione fino al 75% della posizione individuale per spese sanitarie dell'iscritto, del coniuge e dei figli, decorsi otto anni dall'iscrizione e fino a un massimo del 75% per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, per sé o per i figli, decorsi otto anni dall'iscrizione, per altre esigenze dell'iscritto ma fino a un massimo del 30%.

È ammesso il riscatto totale solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione superiore a 48 mesi, stato di invalidità che comporti l'inidoneità all'attività lavorativa, morte dell'iscritto; mentre è ammesso il riscatto parziale al 50% in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione superiore a 12 mesi e superiore a 48 mesi o per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Per coloro a cui mancano ancora parecchi anni al pensionamento, come nel suo caso, questo è un aspetto rilevante che occorre valutare.

Il vantaggio di tale tipo di investimento è in termini fiscali: i contributi versati a forme di previdenza complementare sono infatti deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo massimo di 5.164,57 euro. Tale importo è comprensivo anche dell'eventuale

contributo del datore di lavoro. Pertanto, nel suo caso, l'importo deducibile corrisponderà alla somma del contributo del datore di lavoro e del contributo volontario per il fondo di categoria, del contributo versato nel Pip di Ramo I e del contributo che verserà nel Pip azionario.

Al pensionamento la prestazione potrà essere erogata in forma di capitale o in forma di rendita. C'è la facoltà di ricevere il 100% in forma di capitale se convertendo il 70% del montante finale in rendita si ottiene una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2018 il valore dell'assegno sociale è pari a 5.889 euro annui); diversamente c'è la facoltà di ricevere solo fino al 50% in forma di capitale. Ogni fondo liquida la parte di sua competenza. Nel caso specifico del lettore, quindi, non ci sarà un unico montante ma ogni compagnia effettuerà i calcoli separatamente e ognuna liquiderà la rispettiva pensione. Questo significa che il cliente potrà scegliere, per ogni fondo che avrà in essere, di ottenere tutto in rendita, tutto in capitale (se rispetterà il limite imposto dalla legge), oppure parte in rendita e parte in capitale.

Le prestazioni pensionistiche, erogate sia in capitale sia in rendita, sono soggette ad una ritenuta a titolo di imposta relativamente all'importo corrispondente ai redditi non ancora tassati (contributi dedotti e Tfr). L'aliquota è pari al 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forma pensionistica complementare con un limite massimo di deduzione di 6 punti percentuali, pertanto l'aliquota minima sarà pari al 9%. Per l'applicazione di tale imposta si fa riferimento alla prima data di partecipazione alla previdenza complementare e non alla data di iscrizione nel fondo specifico.